

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Il valore del quadro RW dirotta verso il forfettario***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Una delle novità più significative del nuovo quadro RW riguarda il **valore** che deve essere **indicato ai fini del monitoraggio**. In passato gli operatori nuotavano nella totale incertezza fino a che la [C.M. 45/E/2010](#) ha mostrato una netta **preferenza per il costo storico**. L'indicazione, peraltro contenuta in una circolare e non nella norma, non sembrava cogente per cui soluzioni alternative parevano ammesse.

Le cose sono ora cambiate in quanto il [provvedimento del 18 dicembre 2013](#) ha sancito l'obbligo di utilizzare le **basi imponibili utili ai fini IVIE e IVAFE** anche se queste imposte non sono dovute. Queste indicazioni sono state ovviamente trasfuse nelle **istruzioni del modello unico** relativo alle persone fisiche, caso in cui le patrimoniali estere sono effettivamente dovute. Queste annotazioni, tuttavia, sono presenti anche nel Modello Unico enti non commerciali e società di persone in relazione ai quali, in base all'art. 19 del D.L. 201/2011, IVIE e IVAFE non sono dovute.

Come noto, soggetti passivi delle **imposte patrimoniali** sono esclusivamente le persone fisiche fiscalmente residenti in **Italia**.

Questa novità introduce una ampia **gamma di valori possibili** ai fini del monitoraggio fiscale oltre alla necessità di indicare in dichiarazione, in una **apposita casella**, il criterio utilizzato.

Tralasciando i conti correnti dove costo storico, valore di mercato e (si spera) valore di rimborso coincidono, il **criterio del costo** lascia il passo al **valore nominale** nel caso delle attività finanziarie non oggetto di negoziazione (per intenderci le partecipazioni detenute all'estero) e al **valore catastale** nella maggior parte degli immobili detenuti nell'Unione Europea oltre che Norvegia e Islanda.

Il **costo storico** rimane quale criterio residuale per gli immobili comunitari, come primo criterio utile per gli **immobili extracomunitari** e per i beni per i quali il monitoraggio è dovuto ma mancano i presupposti per ivie e ivafe (si pensi alle opere d'arte, ai gioielli e alle auto di lusso).

Parallelamente a questa compressione del ruolo del costo storico si assiste ad una sostanziale **emarginazione del valore corrente** che, pur essendo presente in pressoché qualsiasi fattispecie, rappresenta tuttavia un criterio che nella maggior parte dei casi assume una **natura**

meramente **residuale**.

Ciò detto, ci si può chiedere se queste novità abbiano un impatto positivo o negativo per il contribuente. A mio avviso va distinta la posizione delle partecipazioni da quella degli immobili.

Supponiamo di acquistare una **partecipazione** in una **società estera** per il corrispettivo di un milione di euro, il cui capitale sociale ammonti, tuttavia, a soli 20 mila euro.

Fino all'anno scorso indicavo nel quadro RW un milione di Euro; da Unico 2014 indicherò comunque il **capitale sociale** (valore nominale) ossia 20 mila euro. Valore più basso significa minori sanzioni in caso di omessa segnalazione.

Le **stesse considerazioni** valgono in **parte per gli immobili** la cui base imponibile è determinata con un criterio catastale.

Il problema è che in questi casi non si può nascondere quel **disagio** che emerge in capo all'operatore di fronte a quell'incertezza che si incontra nella determinazione della stessa.

Nonostante i chiarimenti della [C.M. 28/E/2012](#) i dubbi sono ancora molti al punto che per maggiore serenità si sarebbe portati ad indicare il **costo storico** soprattutto se maggiore. Questa scelta non è tuttavia scevra da conseguenze: la prima è sicuramente il fatto che l'IVIE verrebbe ad essere calcolata su un valore più elevato.

Va anche detto che, in ogni caso, la segnalazione è stata fatta e che il contribuente non può essere sanzionato in caso di **incertezza normativa** come stabilito dall'art. 10 co.3 dello statuto del contribuente (L. n.212/2000).

Il citato articolo afferma, infatti, che le **sanzioni non** sono comunque **irrogate** quando la violazione dipende da obiettive **condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.